

UNIONE COMUNI ADIGE GUÀ

PROVINCIA DI VERONA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

**AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA NEL TERRITORIO
DELL'UNIONE COMUNI ADIGE GUÀ**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

INDICE

Art. 1	Oggetto dell'appalto	pag. 3
Art. 2	Normativa di appalto	pag. 4
Art. 3	Modalità di stipulazione del contratto	pag. 4
Art. 4	Criterio di aggiudicazione	pag. 4
Art. 5	Importo a base di gara	pag. 4
Art. 6	Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili	pag. 4
Art. 7	Categoria prevalente e categorie scorporabili	pag. 5
Art. 8	Garanzie	pag. 5
Art. 9	Inizio dei lavori in pendenza della stipulazione del contratto	pag. 5
Art. 10	Termine di consegna ed esecuzione lavori	pag. 5
Art. 11	Penale	pag. 5
Art. 12	Subappalto	pag. 6
Art. 13	Qualità - sicurezza - modo di esecuzione delle opere	pag. 6
Art. 14	Responsabilità della ditta aggiudicataria	pag. 6
Art. 15	Materiali	pag. 6
Art. 16	Varianti	pag. 6
Art. 17	Oneri ed obblighi a carico dell'Impresa aggiudicataria	pag. 7
Art. 18	Oneri a carico della Stazione appaltante	pag. 7
Art. 19	Danni provocati da cause di forza maggiore	pag. 7
Art. 20	Garanzia e assistenza post-vendita	pag. 7
Art. 21	Modalità e condizioni di pagamento – tracciabilità dei flussi finanziari	pag. 7
Art. 22	Disposizioni generali relative all'invariabilità dei prezzi	pag. 8
Art. 23	Controlli	pag. 8
Art. 24	Attestazione di regolare esecuzione	pag. 8
Art. 25	Risoluzione del contratto per fatto dell'impresa aggiudicataria - esecuzione d'ufficio	pag. 8
Art. 26	Tutela contro azioni di terzi	pag. 8
Art. 27	Accordo bonario e foro competente	pag. 9
Art. 28	Spese	pag. 9
Art. 29	Trattamento dati personali	pag. 9

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ART. 1: OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale di Appalto (CSA) è riferito alla fornitura dei componenti e alla somministrazione delle opere, correlate all'ampliamento dell'esistente sistema di videosorveglianza, per il monitoraggio e il controllo di alcuni punti strategici del territorio dei Comuni Adige Guà, in provincia di Verona, finalizzato alla prevenzione, al contenimento e alla repressione di atti vandalici e fenomeni delittuosi, al controllo di aree a rischio, al controllo del traffico veicolare, con lettura e riconoscimento automatico del carattere (OCR) delle targhe dei veicoli in transito nel territorio, e più in generale alla sicurezza delle persone e delle cose.

La gestione operativa del sistema di videosorveglianza rimane affidata al Comando Polizia Locale dell'Unione Comuni Adige Guà, situata a Cologna Veneta, che accede alle immagini riprese dalle telecamere in tempo reale e registrate e provvede all'estrazione di report e filmati atti a supportare le forze di pubblica sicurezza nell'attività di prevenzione e contrasto delle illegalità.

Il progetto prevede i seguenti interventi finalizzati alla formazione dei nuovi siti di videosorveglianza sotto indicati:

- a) N. 21 Telecamere per uso esterno, di cui 7 fisse per lettura targhe con OCR, 9 fisse di contesto/panoramiche e 5 brandeggiabili Dome, da installare nei siti seguenti:
- Cologna Veneta – Via Papesso int. Via Martiri della Libertà (telecamera Dome)
 - Cologna Veneta – Via XX Marzo (varco lettura targhe con telecamera fissa OCR + fissa di contesto)
 - Pressana – Piazza Garibaldi (varco lettura targhe con telecamera fissa OCR)
 - Roveredo di Guà – rotonda Via Rosa (varco lettura targhe con telecamera fissa OCR)
 - Zimella - S.P. 500 int. Via Molini (varco lettura targhe con telecamera fissa OCR + fissa di contesto, telecamera fissa panoramica)
 - Minerbe – loc. S. Zenone - Rotonda Via Amedeo di Savoia (telecamera Dome)
 - Minerbe – Cimitero Via Palazzina (n. 3 telecamere fisse panoramiche)
 - Veronella – loc. S.Gregorio - Via Bassa int. Via Lavagnoli (varco lettura targhe con telecamera fissa OCR + fissa di contesto)
 - Bonavigo – S.P. 44b altezza Ponte sull'Adige (n. 2 varchi lettura targhe ciascuno con telecamera fissa OCR + fissa di contesto)
 - Bonavigo – Via Pilastro int. Via Bernardine (telecamera Dome)
 - Bonavigo - loc. Orti Z.A.I. Via Scarpate (telecamera Dome)
 - Boschi S. Anna - Piazza S. Anna (telecamera Dome)
- b) Integrazione e potenziamento della rete di trasporto TCP/IP correlata all'installazione dei nuovi siti
- c) Installazione nuovo server dedicato alla gestione del servizio lettura targhe
- d) Installazione nuovo server da utilizzare come Remote Archiver presso il Municipio di Bonavigo per la raccolta delle immagini provenienti dai siti della zona di Bonavigo
- e) Migrazione SW applicativo di videosorveglianza esistente Genetec Omnicast 4.7 a Genetec Security Center Omnicast Pro ultima release
- f) Infrastruttura di supporto al sistema (cavidotti, pali, canalizzazioni, alimentazioni elettriche)

Le modalità di esecuzione, le caratteristiche tecniche e funzionali, gli standard tecnici e qualitativi della fornitura e delle opere sono precisati nella documentazione di progetto, che si considera parte integrante e sostanziale del presente CSA.

Il sistema, come illustrato nella documentazione di progetto, deve essere fornito chiavi in mano, funzionante e collaudato in ogni sua componente, intendendo comprese tutte le opere, anche se non espressamente menzionate, comunque necessarie a realizzare il tutto ultimato a regola d'arte.

ART. 2: NORMATIVA DI APPALTO

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della gara sono regolati dalle condizioni generali e particolari riportate nel presente CSA, dalle norme del D.Lgs. n. 50/2016, dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 (per le parti non abrogate) e, per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dal Codice Civile.

ART. 3: MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

I lavori verranno aggiudicati mediante procedura conforme al D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità e i criteri indicati nel Bando di gara. In relazione ai lavori previsti, il contratto sarà stipulato a misura ai sensi dell'art. 3, lett. eeeee del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 4: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

I lavori verranno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche in presenza di una sola offerta valida, come disciplinato dall'art. 95, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione definitiva, da approvarsi da parte del competente Responsabile di Servizio, diventerà efficace soltanto dopo la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dall'Impresa aggiudicataria in sede di gara.

Una volta divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva si addiverrà alla stipula del relativo contratto, pur restando facoltà del Committente di emettere l'ordine in pendenza della sua stipulazione, nei soli casi in cui ciò occorra per prevenire un grave danno all'interesse pubblico, a mente dell'art. 32, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 5: IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo dei lavori posto a base d'asta è definito come segue:

A	COSTO TOTALE DEI LAVORI		90.800,00 Euro
B	ONERI PER LA SICUREZZA		2.300,00 Euro
C	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA (A – B)		88.500,00 Euro

Nell'importo soggetto a base d'asta dei lavori di Euro 88.500,00 (Euro ottantottomilacinquecento/00), oltre all'I.V.A. 22%, sono compresi Euro 71.680,00, pari al 81%, per semplice fornitura di componenti, ed Euro 16.820,00, pari al 19%, per opere di installazione, attivazione e messa in servizio; a questi vanno aggiunti Euro 2.300,00, oltre I.V.A. 22%, per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

ART. 6 – GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s del D.P.R. 207/10 sono indicati nella tabella di seguito riportata:

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE – CATEGORIE CONTABILI			
Ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera			
N.	Designazione delle categorie omogenee dei lavori		Importo
<i>ELENCO LAVORI</i>			
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA			
1	TELECAMERE	€	40.100,00
2	RETE DI TRASPORTO	€	12.320,00
3	COMPONENTI ATTIVI	€	8.700,00
4	HARDWARE INFORMATICO E SOFTWARE	€	13.630,00
5	COMPONENTI PASSIVI E OPERE DI CABLAGGIO	€	13.750,00
<i>TOTALE ESECUZIONE LAVORI</i>		€	88.500,00
<i>Oneri per la sicurezza</i>		€	2.300,00
TOTALE DA APPALTARE		€	90.800,00

Le quantificazioni del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori, potranno variare soltanto con le modalità ed entro i limiti percentuali previsti dalla legislazione vigente in materia.

ART. 7 – CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI

Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto decreto, i lavori sono classificati nella categoria prevalente «OS19».

Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.

LAVORI		CATEGORIA ALLEGATO A D.P.R. N. 34 del 2000		Euro	INCIDENZA % MANODOPERA
1	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	Prevalente	OS 19	88.500,00	19%

ART. 8: GARANZIE

La garanzia provvisoria deve essere costituita nella misura del 2% dell'importo complessivo a base di gara, e comunque nei termini di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. La cauzione definitiva deve essere costituita prima della stipula del contratto ed è stabilita nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, e comunque nei termini di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La cauzione provvisoria:

- dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;
- dovrà prevedere l'obbligo dell'istituto garante a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- sarà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

La cauzione definitiva:

- ad avvenuto rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione, sarà svincolata, come stabilito dall'art. 103, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
- dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Committente nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;
- deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dalla stazione appaltante.

Per le Imprese in possesso della certificazione UNI ISO 9001:2000 dei sistemi di qualità nell'ambito dell'attività oggetto della gara, rilasciata sulla base delle norme europee, la cauzione sarà ridotta del 50%.

Relativamente alle garanzie di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 103, c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 9: INIZIO DEI LAVORI IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

In pendenza della stipulazione del contratto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla formale ordinazione dei lavori all'Impresa aggiudicataria nella sola ipotesi indicata nel precedente art. 4 – ultimo periodo. Da questo momento l'Impresa aggiudicataria deve dare immediato corso ai lavori, attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori in merito alla corretta esecuzione degli stessi.

ART. 10: TERMINE DI CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI

I lavori s'intendono ultimati con la messa in servizio dell'intero sistema e successivamente al rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione di cui all'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010.

Il tempo massimo per la consegna, la posa in opera e l'ultimazione dei lavori oggetto del presente CSA è stabilito in **giorni 60** (sessanta); i giorni s'intendono naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione dei lavori di cui all'art. 154 del D.P.R. n. 207/2010, compresi anche quelli di andamento stagionale sfavorevole nella misura delle normali previsioni.

ART. 11: PENALE

In caso di ritardo nella consegna dei lavori completi e funzionanti in ogni loro parte, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pecuniaria di **Euro 100,00** (cento/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Eventuali sospensioni dell'esecuzione dei lavori saranno ordinate dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 158 del D.P.R. n. 207/10.

Ove il ritardo nella consegna, nell'installazione e nella messa in funzione dell'opera determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento propone al Responsabile di Servizio la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Nell'ipotesi di esito parzialmente negativo della verifica di regolare esecuzione, la stazione appaltante si riserva di applicare una penale variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni. Potrà essere applicata una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo anche nel caso di reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio di manutenzione e assistenza tecnica durante il periodo di garanzia.

Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione o rivalendosi sulla cauzione definitiva.

ART. 12: SUBAPPALTO

Qualora, per l'esecuzione dei lavori, l'Impresa ritenesse opportuno subappaltare parti dei lavori stessi, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e comunque nel limite massimo del 30% dell'importo di contratto, l'Impresa è tenuta a presentare, esclusivamente in sede di offerta, una dichiarazione in cui indica le prestazioni che intenda subappaltare o concedere in cottimo.

Resta inteso che l'eventuale affidamento di prestazioni in subappalto non esonera in alcun modo l'Impresa dagli obblighi assunti con il presente CSA, essendo essa l'unica e sola responsabile verso la stazione appaltante della fornitura in oggetto. In caso di mancanza della predetta dichiarazione non verrà concessa alcuna autorizzazione al subappalto; è fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati in favore del subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. E' comunque vietata la cessione totale o parziale del contratto.

ART. 13: QUALITÀ - SICUREZZA - MODO DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Tutti i materiali oggetto dei lavori s'intendono accettati solamente quando, a giudizio del Direttore dei Lavori, saranno riconosciuti idonei allo scopo e corrispondenti alle specifiche tecniche fissate.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti in ogni loro parte, secondo le indicazioni impartite dal Direttore dei Lavori; per ogni consegna effettuata dovrà essere consegnata la relativa bolla dei componenti forniti; nell'esecuzione dei lavori l'Impresa assicura le migliori prescrizioni tecniche al fine di eseguire i lavori a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nel presente CSA e nei relativi elaborati di progetto nonché nelle varie disposizioni di legge e regolamenti di rango comunitario, relativamente alla qualità ed alle caratteristiche tecniche di sicurezza di tutte le componenti della presente opera.

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni del D.M. n. 37/2008; l'Impresa dovrà essere in possesso di abilitazione ai sensi del D.M. 37/08, con riferimento all'art. 1, comma 1 lettere a) e b).

Si applica altresì quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, riguardante la sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

ART. 14: RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'Impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale degli addetti ai lavori di cui al presente CSA.

L'Impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da essa dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. L'Impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecati agli utenti, alle persone e alle cose, sia della stazione appaltante che di terzi, durante l'esecuzione del contratto, tenendo al riguardo espressamente sollevato la stazione appaltante da ogni responsabilità ed onere, nessuno escluso.

ART. 15: MATERIALI

Tutti i materiali impiegati dovranno essere di prima qualità, privi di difetti intrinseci e rispondenti all'uso cui sono destinati, come indicato nell'allegato "Disciplinare tecnico e prestazionale".

ART. 16: VARIANTI

La stazione appaltante si riserva di procedere, nei casi previsti dall'art. 149, c. 2 del D. Lgs. N. 50/2016, ad ordinare varianti in corso d'opera dei lavori, quantitative o qualitative, in aumento o diminuzione, senza che l'Impresa aggiudicataria possa sollevare eccezioni.

Nel caso di varianti in aumento potrà essere utilizzato il ribasso di gara entro i limiti di legge.

ART. 17: ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Sono da intendersi completamente a carico dell'Impresa aggiudicataria tutti i seguenti oneri ed obblighi:

- 1) le opere provvisoriale, i mezzi d'opera, le attrezzature ed il personale, comune e specializzato, necessario per il trasporto, lo scarico di materiali, l'installazione, la programmazione e l'esecuzione di tutte le forniture e opere previste e/o necessarie;
- 2) l'allontanamento ed il corretto conferimento dei materiali di risulta, imballaggi, ecc. alle pubbliche discariche autorizzate;
- 3) l'osservanza delle disposizioni di legge sulle assunzioni obbligatorie dei disabili;
- 4) l'allestimento e il mantenimento di tutte le opere che garantiscano, durante la fornitura e l'installazione, la sicurezza del proprio personale, nonché di terzi;
- 5) il ripristino, mediante pulizia e verniciatura dove necessari, di manufatti, infissi, pavimenti, facciate, o quant'altro sia stato accidentalmente sporcato o danneggiato durante la fornitura, le installazioni e le messe in funzione;
- 6) la presentazione di idonea polizza assicurativa, contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso delle attività e per danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso di esecuzione dei lavori, con un massimale minimo di € 1.000.000,00 (unmilione/00).

ART. 18: ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante metterà a disposizione l'energia elettrica per forza motrice e luce, compreso l'impianto di illuminazione, i servizi igienici e l'acqua, occorrenti per l'esecuzione delle opere.

ART. 19: DANNI PROVOCATI DA CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Si considerano danni provocati da cause di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedibili e per i quali l'Impresa non abbia ommesso le normali cautele atte ad evitarli. I danni che l'Impresa ritenesse imputabili a causa di forza maggiore devono essere denunciati alla stazione appaltante entro cinque giorni dall'inizio del loro manifestarsi.

ART. 20: GARANZIA E ASSISTENZA POST-VENDITA

L'Impresa aggiudicataria si assume l'obbligo di **garantire tutti i componenti dell'intero sistema di videosorveglianza - parte esistente + parte in ampliamento oggetto del presente appalto** - sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia per il regolare funzionamento - per un periodo di **24 mesi** a partire dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione.

Il periodo di garanzia è da intendersi come periodo di manutenzione gratuita; entro il termine di garanzia l'Impresa si obbliga a riparare e/o sostituire gratuitamente, ripristinando le originarie condizioni, tutte quelle parti che dovessero risultare viziate, purché non a causa di danni volontari o di cattivo uso.

L'Impresa si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, la manutenzione necessaria ad assicurare il regolare funzionamento dei componenti, nonché tutte le sostituzioni necessarie ad eliminare difetti, imperfezioni, difformità entro i seguenti tempi massimi:

- 8 ore lavorative in caso di black-out dell'impianto
- 24 ore lavorative in caso di guasto ordinario.

In mancanza, la stazione appaltante può fare eseguire ad altra Impresa specializzata gli interventi necessari per eliminare difetti ed imperfezioni, addebitandone l'importo all'Impresa aggiudicataria.

ART. 21: MODALITÀ E CONDIZIONI DI PAGAMENTO – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Un pagamento intermedio potrà essere effettuato qualora il credito dell'Impresa, al netto di qualsiasi ritenuta, raggiunga una somma, al netto del ribasso d'asta, non inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00); nel caso che per motivi non imputabili all'Impresa, i lavori debbano rimanere sospesi per un periodo superiore a 15 giorni, sarà corrisposto il pagamento di un acconto, qualunque sia l'importo del credito dell'Impresa. Il pagamento è comunque subordinato al previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione da parte del Direttore dei Lavori, confermato dal Responsabile del procedimento.

L'attestazione di regolare esecuzione, con l'indicazione del saldo da pagare, di qualsiasi importo risulti al netto del ribasso d'asta, sarà emessa alla conclusione dei lavori, attestata dal relativo certificato di ultimazione dei lavori rilasciato dal Direttore dei Lavori.

Il pagamento a saldo sarà corrisposto entro 60 giorni dall'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Padova della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 22: DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I lavori in oggetto sono remunerati a misura.

I prezzi offerti s'intendono "chiavi in mano" per merce consegnata franco destinazione, compreso ogni onere di installazione, messa in funzione, programmazione e collaudo. I prezzi indicati in sede di offerta sono da ritenersi pertanto comprensivi in particolare di tutte le spese di carico, scarico, trasporto, montaggio, manodopera e quant'altro necessario a garantire la realizzazione dei lavori a regola d'arte.

I prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori sono fissi ed invariabili, non riconoscendosi alcuna revisione dei prezzi stessi.

Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente CSA e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione dei lavori e nel complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori completi in ogni loro parte e finiti secondo le modalità previste.

ART. 23: CONTROLLI

La stazione appaltante ha facoltà di effettuare nel corso dell'esecuzione dei lavori tutte le verifiche (nessuna esclusa) giudicate utili a suo insindacabile giudizio.

Per l'attuazione delle verifiche suddette, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, alla presenza dell'Impresa, che deve essere preventivamente avvisata, allo smontaggio del materiale fornito, nonché di far effettuare tutte le necessarie prove presso terzi specializzati, restando tutti gli oneri derivanti dalle menzionate verifiche a carico dell'Impresa, qualora vengano accertate irregolarità, anche se lievi.

Qualora la stazione appaltante riscontri che i materiali adoperati non rispondano ai requisiti previsti, ne ordinerà la sostituzione per iscritto. A tal fine verrà redatto dal Direttore dei Lavori processo verbale delle difformità riscontrate, che sarà fatto sottoscrivere, in contraddittorio, anche al rappresentante dell'Impresa.

ART. 24: ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

La stazione appaltante prende in consegna l'opera ad avvenuta emissione dell'attestazione di regolare esecuzione a cura del Direttore dei Lavori.

Con la verifica della regolare esecuzione dovrà essere accertato che le attrezzature impiegate, l'esecuzione e la funzionalità siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel presente CSA e negli elaborati progettuali, tenuto conto di eventuali varianti eventualmente ordinate nel corso dei lavori.

La verifica verrà effettuata alla presenza di un incaricato designato dall'Impresa aggiudicataria; la mancata partecipazione del rappresentante della ditta aggiudicataria alla verifica determina l'automatica accettazione delle risultanze della stessa da parte dell'Impresa.

In caso di verifica con esito negativo, l'Impresa deve provvedere, nel termine fissato dal Direttore dei Lavori, ad effettuare la sostituzione del materiale fornito, o di parti di esso, o comunque ad effettuare tutte le modifiche di adattamento e migliorie necessarie a garantire il pieno rispetto delle condizioni previste dal contratto e alla completa eliminazione di vizi ed irregolarità, senza oneri per la stazione appaltante.

ART. 25: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA – ESECUZIONE D'UFFICIO

Il Committente ha facoltà di risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile mediante semplice lettera inviata con raccomandata postale R.R. o mediante P.E.C., senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo a modi e tempi di esecuzione dei lavori;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori;
- d) subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
- e) ritardo nell'ultimazione dei lavori, da intendersi nei termini espressamente specificati all'art. 10;
- f) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, la stazione appaltante, oltre all'applicazione delle penali previste, procede ad incamerare la cauzione prestata, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni ed eventuale segnalazione alle autorità competenti.

ART. 26: TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

L'Impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati eventualmente alla stazione appaltante e a terzi a causa di manchevolezze o trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente CSA.

ART. 27: ACCORDO BONARIO E FORO COMPETENTE

Nell'ipotesi di contenzioso fra le parti, la stazione appaltante, sentita l'Impresa, assume nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla contestazione scritta, una proposta di accordo bonario; qualora non si proceda all'accordo bonario, la definizione delle controversie è deferita al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Verona.

ART. 28: SPESE

Tutte le spese ed imposte inerenti la stipulazione del contratto di appalto dei lavori, nessuna esclusa od eccettuata, comprese le spese per le imposte di bollo, sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

ART. 29: TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Impresa è responsabile del trattamento dei dati personali della stazione appaltante, dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

Analogamente, la stazione appaltante è responsabile per il trattamento dei dati personali dell'Impresa aggiudicataria. Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'aggiudicazione ed esecuzione del presente contratto. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si fa riferimento alla vigente normativa in materia di tutela della Privacy (D.Lgs. n. 196/03 ss.mm.).